

STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

Dott. Alessandro Antonelli
TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA
REVISORE LEGALE

Dott. Alessandro Mengozzi
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott. Stefano Sgarzani
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott.ssa Rita Santolini
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott.ssa Elisa Monari
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott. Maurizio Di Costanzo
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott. Mirko Lucchi
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott.ssa Jessica Paolini
TRIBUTARISTA

Forlì, 10 novembre 2023

A TUTTI I
SIGG. CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 13/2023

Oggetto: Investimenti in beni materiali ordinari e i beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022 – Scadenza per l'effettuazione dell'investimento entro il 30 novembre 2023.

1. Premessa.

Scade il prossimo 30 novembre il termine c.d. "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" e materiali "4.0" prenotati nel 2022, per fruire del credito d'imposta ex L. 178/2020 nella misura prevista per il 2022. Il termine, originariamente fissato al 30 giugno 2023, è stato così prorogato, da ultimo, ad opera del DL 198/2022 (c.d. decreto "Milleproroghe").

Il Decreto Milleproroghe non ha cambiato, invece, il termine per completare gli investimenti in beni immateriali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022 previsto dall'art. 1, comma 1058, della Legge di bilancio 2021. Per questi beni prenotati nel 2022 il termine "lungo" per l'effettuazione dell'investimento è scaduto lo scorso 30 giugno.

STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

2. Credito d'imposta beni ordinari.

L'art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 dispone che per gli investimenti in nuovi beni strumentali "ordinari" (diversi da quelli 4.0) effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente "prenotazione"), il credito d'imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione per quelli immateriali.

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine "lungo" del 30 novembre 2023 (come modificato dall'art. 12 comma 1-bis del DL 198/2022), qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. "prenotazione", che incardina l'agevolazione nella disciplina prevista dall'art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 (sul tema della "prenotazione" si vedano, ex multis, risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 62/2022, 355/2022, 473/2022 e 537/2022).

Per gli investimenti in beni "ordinari" effettuati nel 2023 – senza alcuna "prenotazione" – non è invece previsto alcun credito d'imposta. Analoga situazione, (nessun credito d'imposta) vi verifica qualora investimento pur prenotato entro il 31 dicembre 2022 sia effettuato oltre il 30 novembre 2023.

3. Credito d'imposta beni 4.0.

Quanto ai beni materiali "4.0", ai sensi dell'art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'Allegato A alla L. 232/2016 effettuati nel 2022, o nel termine "lungo" del 30 novembre 2023 (come modificato dall'art. 12 comma 1-ter del DL 198/2022) in caso di "prenotazione" entro il 31 dicembre 2022, il credito d'imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quote di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni.

Nel caso in cui tali investimenti vengano effettuati oltre il 30 novembre ma sempre nel 2023, l'agevolazione non viene persa ma viene applicata secondo le aliquote e scaglioni previsti per il 2023, vale a dire la misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che riguarda, sulla base dell'attuale disciplina, gli investimenti fino al 2025).

Posto che gli investimenti prenotati rientrano nella normativa 2022, gli stessi vengono sterilizzati per il calcolo degli scaglioni 2023, a prescindere quindi dalla circostanza che siano effettuati in detto periodo.

4. Validità prenotazione.

Ricordiamo che un investimento si considera prenotato entro il 31 dicembre 2022 se entro tale data sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- -l'ordine è stato accettato dal venditore;
- -sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo.

La verifica del rispetto delle predette condizioni varia a seconda della modalità di effettuazione degli investimenti. In particolare:

STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

- -per i beni acquisiti in proprietà, la verifica di entrambe le condizioni deve essere effettuata sulla base della documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell'ordine, corrispondenza, e-mail, bonifici, ecc.);
- -nel caso di beni acquistati in leasing con consegna del bene (o esito positivo del collaudo), entro il 31 dicembre 2022 il contratto di leasing deve essere stato sottoscritto da entrambe le parti e deve essere stato pagato il maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore;
- -per i contratti di appalto, entro il 31 dicembre 2022 il relativo contratto deve essere sottoscritto da entrambe le parti e deve essere effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto;
- -per i beni realizzati in economia entro il 31 dicembre 2022 devono essere sostenuti costi pari almeno al 20% dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2023/30 novembre 2023.

L'allungamento della finestra temporale avvenuto in un contesto di elevata inflazione potrebbe portare ad una revisione del prezzo del bene oppure dei costi accessori che facciano scendere l'importo dell'acconto eventualmente già versato in sede di prenotazione (entro il 31 dicembre 2022) al di sotto della soglia minima prevista dalla norma pari al 20%. Seppur con riferimento al contesto normativo precedente l'Agenzia delle Entrate, nel corso dell'edizione di Telefisco 2019, ha chiarito che se per effetto di una successiva revisione in aumento del prezzo di acquisto l'acconto precedentemente versato risulta ex post inferiore a quello minimo rilevante per la prenotazione:

- il contribuente non perde il diritto a fruire dell'agevolazione nel termine "lungo" previsto dalla norma;
- ma l'incremento di prezzo non può assumere rilevanza ai fini del calcolo dell'agevolazione e deve quindi essere separatamente calcolato.

5. Momento di effettuazione dell'investimento.

Per individuare il momento di effettuazione dell'investimento, occorre riferirsi alle regole generali di competenza dettate dall'art. 109, commi 1 e 2, T.U.I.R. e, pertanto:

- -per l'acquisto di beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
- -per i beni acquisiti con contratti di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato all'utilizzatore (o la data di esito positivo del collaudo se previsto);
- -per i beni realizzati mediante un contratto di appalto a terzi, rileva la data di ultimazione della prestazione o del collaudo (se previsto) ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, la data in cui l'opera o porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente;
- -per i beni realizzati in economia, rileva la data di sostenimento dei costi (per es. costi concernenti la progettazione dell'investimento, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino, la mano d'opera diretta ecc.) secondo i criteri sopra elencati.

STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

6. Indicazione già nel modello REDDITI 2023.

L'agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" e in beni materiali "4.0" prenotati nel 2022, ma effettuati entro il 30 novembre 2023, deve essere indicata nel modello REDDITI 2023.

Le istruzioni per la compilazione del quadro RU di tali modelli prevedono infatti che nella colonna 2 del rigo RU5 (rigo denominato "credito d'imposta spettante nel periodo") vada indicato l'importo del credito d'imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per il codice "3L") per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20% del prezzo di acquisto.

Viene altresì precisato che "tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d'imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione".


Per i beni in esame occorre inoltre compilare il rigo RU140, denominato "Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)".

Le istruzioni per la compilazione del modello REDDITI SC 2023 prevedono infatti che, ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell'ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell'Italia degli obiettivi previsti nel piano, fermi restando i termini di utilizzo del credito d'imposta previsti dalla legge, vadano indicati anche i dati degli investimenti effettuati entro il 30 novembre 2023 (o entro il 30 giugno 2023 per il credito "3L") per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto alla "prenotazione", anche se non ricompresi nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

Per evitare la duplicazione dei dati (cfr FAQ Agenzia delle Entrate 5 giugno 2023) non vanno indicati nel rigo RU130 del modello Redditi SC2023 gli investimenti effettuati nel 2022 che erano già esposti nel rigo RU140 del modello RedditiSC2022. Si tratta in particolare degli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta di riferimento del citato modello (2021) ed entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si era proceduto all'ordine vincolante ed era stato versato l'acconto del 20%.

Sulla base di questi chiarimenti anche per l'anno successivo, nel modello REDDITI 2024, nel rigo RU130 andranno indicati soltanto gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta oggetto di tale dichiarazione (vale a dire il 2023) ma diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello REDDITI 2023, per evitare la duplicazione dei dati.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo i migliori saluti.


Alessandro Antonelli